

TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c.

e contestuale istanza di notificazione per pubblici proclami

Per:

STEFANIA ANTONELLA LANFRANCHI, Cod. Fisc. LNF SFN 66R46 G388G, nata a Pavia il 6 ottobre 1966 ed ivi residente in Via Pastrengo 37, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti che si deposita telematicamente – dall'avv. Giuseppe Roccioletti (Cod. Fisc. RCC GPP 51A31 C632E; n. di fax 0382 – 1721491; indirizzo di posta elettronica certificata giuseppe.roccioletti@pavia.pecavvocati.it), in unione con l'avv. Andrea Molon (Cod. Fisc. MLN NDR 77 T07 A326J; indirizzo di posta elettronica certificata andreamolon@puntopec.it), con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Pavia – Viale Gorizia 75,

“ricorrente”;

contro:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Cod. Fisc. 97591110586, corr. in Roma – Via Arenula 70, in persona del Ministro *pro tempore* ;

e nei confronti:

degli eventuali potenziali **CONTROINTERESSATI** di cui alla “*graduatoria definitiva di merito e dei vincitori*”, approvata con Decreto Prot. 18827 del 14 dicembre 2023 a firma del Direttore Generale della Direzione del personale e della formazione – Dipartimento



dell'organizzazione del personale e della formazione – Dipartimento dell'organizzazione del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.

Fatto

- 1) Stefania Antonella Lanfranchi, dopo aver prestato lavoro alle dipendenze del Ministero dell'Interno dal 23 giugno 1989 al 24 gennaio 1990, in data 25 gennaio 1990, è stata assunta a tempo indeterminato nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, inizialmente, con la qualifica di operatore giudiziario in fascia economica B3 e, successivamente, con la qualifica di assistente giudiziario. Assunta tale qualifica, la Lanfranchi è stata assegnata al Tribunale di Pavia, dove tuttora presta servizio in qualità di cancelliere esperto (**doc. 1**).
- 2) Per quel che rileva in questa sede, la Lanfranchi, nella sua carriera alle dipendenze del Ministero della Giustizia, ha rivestito, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018, la qualifica di Assistente Giudiziario inquadrata in Area II e fascia retributiva F3 (**doc. 2**).
Successivamente, dal 1° gennaio 2019, alla ricorrente, sempre con la qualifica di Assistente Giudiziario – Area II, è stata attribuita la fascia economica F4.
- 3) L'esponente ha mantenuto tale fascia economica (F4) sino a che, risultata vittoriosa all'esito di un concorso indetto con decreto del Ministero della Giustizia in data 20 dicembre 2020 (**doc. 3**), in data 21



ottobre 2021, stipulando un nuovo contratto di lavoro, ha assunto la qualifica di Cancelliere esperto, patendo (almeno per ora), la retrocessione alla fascia retributiva F3 (**doc. 4**).

Nonostante la sottoscrizione di un nuovo contratto, il rapporto di lavoro della Lanfranchi alle dipendenze del Ministero è proseguito in continuità, tant'è vero che anche nelle buste paga successive, è rimasto invariato il numero di partita di spesa fisso ed anche il rateo relativo alla tredicesima mensilità, relativo al mese di dicembre 2021, era corrisposto per l'intero importo di 12/12 (**doc. 5**).

Inoltre, come era previsto al punto C del nuovo contratto di lavoro, alla Lanfranchi, sempre in ottica di continuità del rapporto, veniva attribuito il diritto ad un maggior numero di giorni di ferie annuali.

Infine e non da ultimo, alla Lanfranchi non è stato mai versato il trattamento di fine servizio che costituisce elemento imprescindibile di ogni fattispecie estintiva del rapporto di lavoro.

- 4) Ad ogni buon conto, si precisa che, in relazione alla suddetta retrocessione di fascia economica, ritenuta illegittima dalla Lanfranchi, pende un giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Milano – R.G. n. 332/2025, con udienza fissata al 24 giugno 2025 (**docc. 6 - 7**).

Non si entra nel merito di tale contenzioso, trattandosi di un'altra vicenda giudiziaria, non scalfita, né tanto meno rinunciata, dalla Lanfranchi in ragione della presentazione del presente ricorso.

- 5) Tornando, invece, alle vicende oggetto del presente giudizio, in data 21 settembre 2023, il Ministero della Giustizia, in adempimento



dell'accordo 22 marzo 2023 *“su sviluppi economici all'interno delle aree”* (a sua volta raggiunto in virtù delle previsioni di precedenti CCNL di comparto), promulgava un bando per *“l'attribuzione della fascia economica superiore per il personale dell'Amministrazione della Giustizia per vari profili professionali”* (**docc. 8 – 12**).

Il bando contemplava, all'art. 2, quale requisito soggettivo di partecipazione per i dipendenti in servizio alla data di scadenza della domanda, l'aver maturato, alla data del 1° gennaio 2022, *“un'anzianità di servizio di almeno due anni nella fascia economica di appartenenza, attualmente appartenenti ai seguenti profili professionali ...”* (si v. doc. 8, pag. 2).

Per quanto riguarda il profilo professionale di cancelliere esperto, rivestito dalla ricorrente, erano previste 139 progressioni programmate in fascia retributiva F4, rispetto alla fascia retributiva F3, allora rivestita dall'esponente.

- 6) La Lanfranchi, considerata la sua (ultra)decennale appartenenza alla fascia economica di appartenenza F3 (si v. docc. 2 e 4), decideva quindi di presentare, in data 17 ottobre 2023, domanda di progressione interna per il riconoscimento della fascia economica F4 (**doc. 13**).

La domanda assumeva l'identificativo n. 13181.

La ricorrente, esclusa, in un primo momento, dalla partecipazione al bando con la motivazione per cui *“non ci sono posti disponibili per la fascia economica successiva alla propria”* (?) (**doc. 14**), ma riammessa in seguito a diffida proveniente dai sottoscritti legali (**doc. 15**), veniva



poi definitivamente esclusa con la seguente motivazione: “*Art. 2 dell’Avviso*” – “*anni maturati al 1° gennaio 2022 nella fascia economica attuale inferiori a 2*” (**doc. 16 – 17**).

Con provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia Prot. n. 18827 del 14 dicembre 2023, veniva approvata la graduatoria dei “cancellieri esperti” vincitori della progressione nella fascia retributiva F4. I beneficiari della progressione risultavano essere 108, con un punteggio attribuito tra un massimo di 80,50 punti ed un minimo di 48 punti (**doc. 18**).

- 7) A nulla è poi valsa la diffida stragiudiziale inviata in data 29 gennaio 2024, da Stefania Lanfranchi, a mezzo dei sottoscritti legale, mai riscontrata dal Ministero della Giustizia (**doc. 19**).

Sicché si è reso necessario adire l’Autorità Giudiziaria, con il presente ricorso, che deve senz’altro essere accolto per le seguenti ragioni in

Diritto

- 8) Preliminarmente, va evidenziato che competente a decidere la presente controversia è il Giudice Ordinario.

Il giudizio *de quo*, infatti, ha ad oggetto una procedura di avanzamento di carriere all’interno alla stessa area e, quindi, in sostanza, una progressione di natura meramente economica.

Per consolidata ed univoca giurisprudenza, le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l’acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento



di qualifiche superiori, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto regolate da procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (si v., *ex multis*, Cass., Sez. Un., 23 settembre 2023, n. 21676; Cass., 20 dicembre 2016, n. 26270; Cass., Sez. Un. 23 settembre 2013, n. 21676; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2011, n. 12543; Cass., 11 dicembre 2007, n. 25839; Cons. Stato, Sez. VII, 15 febbraio 2022, n. 1110; T.A.R. Sardegna – Cagliari, 9 febbraio 2019, n. 105).

In relazione a tali procedure, infatti, le posizioni giuridiche vantate dai ricorrenti sono qualificabili come diritti soggettivi (in tal senso, si v. TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, sent. n. 104 del 9 febbraio 2019).

- 9) Passando al merito della controversia, occorre rilevare come la decisione del Ministero della Giustizia di escludere la ricorrente dalla progressione di carriera sia del tutto illegittima.

Ed invero, l'avviso 21 settembre 2023, all'art. 2, rubricato "*Soggetti che possono partecipare alla selezione*", prescrive che "*sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i dipendenti in servizio alla data di scadenza della domanda prevista nel presente avviso, con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi), anche se in posizione di comando o fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione, e che abbiano, alla data del 1° gennaio 2022, un'anzianità di servizio di almeno due anni nella fascia economica di appartenenza, attualmente appartenenti ai seguenti*



profili professionali ...” (si v. doc. 8).

La Lanfranchi, in qualità di “cancelliere esperto” Area II Fascia retributiva F3, ha quindi presentato, in data 17 ottobre 2023, domanda per l’attribuzione della Fascia Retributiva F4, in relazione alla quale il bando prevedeva “139 progressioni programmate” (si v. doc. 8 e doc. 13), ma è stata esclusa, perché ritenuta priva del possesso dell’anzianità di servizio in fascia F3 per almeno due anni (si v. docc. 16 e 18).

Ora, tale decisione è palesemente erronea, in quanto, come documentato, **alla data del 1° gennaio 2022, la Lanfranchi poteva vantare un’esperienza addirittura (ultra)decennale nella fascia economica di appartenenza F3**, avendo posseduto tale fascia economica, come detto, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018 (si v. doc. 2) e poi ancora dal 21 ottobre 2021 in continuità (si v. docc. 3 – 4). La Lanfranchi, inoltre, apparteneva, al momento della presentazione della domanda (ovvero “attualmente”, come previsto dal Bando), al profilo professionale di cancelliere esperto, in relazione al quale aveva presentato la domanda di progressione.

Altrimenti detto, la Lanfranchi, al momento della presentazione della domanda, possedeva tutti i requisiti “professionali” richiesti dal bando per la progressione economica: 1) anzianità superiore a due anni nella fascia economica F3; 2) attuale appartenenza al profilo professionale di cancelliere esperto.

10) Con ogni probabilità, il Ministero, nell’escludere la ricorrente per assenza del requisito del possesso dei due anni nella fascia economica



F3, ha ritenuto, errando, che, ai fini della valutazione della sussistenza di tale requisito, potesse essere computato solo il periodo di lavoro della Lanfranchi nella fascia economica F3 dal 21 ottobre 2021 al 1° gennaio 2022, vale a dire il periodo successivo alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro.

Come se le vicende del contratto stipulato in data 21 ottobre 2021 avessero cancellato la pregressa anzianità alle dipendenze del Ministero della Giustizia, maturata dall'esponente nella fascia economica *de qua*. Ma ciò sarebbe assurdo, irrazionale ed ingiusto, oltre che palesemente illegittimo.

Per valutare il requisito dell'anzianità di servizio nella fascia economica di appartenenza, infatti, stando alla lettera del bando, non possono assumere alcuna rilevanza le vicende del nuovo contratto di lavoro stipulato dalla Lanfranchi nel 2021, a seguito del superamento del concorso pubblico per titoli ed esami, attraverso il quale la medesima ha conseguito il profilo di cancelliere esperto.

Il bando richiede che la dipendente abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni nella fascia economica di appartenenza e, a fronte della chiara lettera di tale previsione, non si comprende come possa essere esclusa la Lanfranchi che, nella fascia economica di appartenenza, ha maturato un'esperienza ultradecennale.

- 11) Ove anche si ritenga che il rapporto di lavoro della Lanfranchi alle dipendenze del Ministero si sia interrotto per effetto del superamento del concorso e della stipula del nuovo contratto, come ritenuto dal



Ministero stesso, nulla cambierebbe ai fini del possesso, da parte della Lanfranchi, del requisito del Bando.

Il bando, lo si ripete, richiede il possesso, *tout court*, di un'anzianità di servizio di almeno due anni nella fascia economica di appartenenza.

E la Lanfranchi vanta un'anzianità di servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia in fascia economica F3 di oltre 10 anni.

Dare rilievo, al fine di escludere l'anzianità di servizio, ad ipotetici effetti interruttivi del rapporto lavorativo determinati dalla stipulazione del nuovo contratto, infatti, sarebbe contrario non solo alla lettera della disposizione del bando, assolutamente chiara al riguardo, ma anche alla sua stessa *ratio*, che è evidentemente quella di premiare la competenza professionale acquisita, nel corso degli anni, dalla dipendente, al servizio del Ministero.

Competenza che, peraltro, nel caso della Lanfranchi, si è pure accresciuta, considerato che la medesima, per qualche anno (dal 1° gennaio 2019 al 20 ottobre 2021), ha ricoperto la fascia economica superiore F4.

Si rammenta, al riguardo, come le clausole del bando pubblico costituiscano *lex specialis* e vadano interpretate secondo i canoni di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile e, quindi, in primo luogo, secondo il significato immediatamente ricavabile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione e, in secondo luogo, facendo ricorso, appunto, alla cd "*ratio legis*".

Entrambi i criteri interpretativi, nel caso che ci occupa, non lasciano



marginale al dubbio.

12) E ciò senza tralasciare che, in realtà, la stipulazione del nuovo contratto nel corso del 2021, non ha affatto interrotto il rapporto di lavoro della Lanfranchi alle dipendenze del Ministero.

Tant'è vero che, come evidenziato nella narrativa fattuale, plurimi ed univoci elementi fanno concludere come il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze del Ministero si sia svolto in continuità, prima e dopo la stipulazione del nuovo contratto di lavoro (numero di partita di spesa, rateo relativo alla tredicesima mensilità, trattamento delle ferie, mancata corresponsione del TFS).

13) Si precisa, da ultimo, come, all'esito della procedura in oggetto, su 139 posizioni disponibili per le progressioni economiche, ne siano state attribuite solo 108 (si v. doc. 18).

All'esito della procedura, sarebbero ancora disponibili, quindi, 21 posizioni, per cui non può essere messo in discussione il diritto della Lanfranchi ad essere inserita in posizione di graduatoria utile al fine dell'ottenimento della fascia economica superiore (F4).

Per mero dovere di completezza difensiva, si produce comunque un prospetto dal quale risulta che il punteggio attribuibile alla Lanfranchi, in considerazione dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 5 dell'avviso 21 settembre 2022, è pari al massimo ottenibile, ovvero 81 punti (**doc. 20**).

Altrimenti detto, non solo la Lanfranchi si sarebbe collocata in posizione utile, ma, addirittura, sarebbe risultata I° classificata (si v. doc. 18).



Non può quindi essere messo in discussione il diritto di Stefania Lanfranchi ad ottenere l'attribuzione della fascia F4 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

14) In sintesi conclusiva. In considerazione delle sovraesposte difese, emerge inequivocabilmente che la ricorrente, al momento della partecipazione alla selezione per la progressione economica, era in possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione della fascia economica superiore di cui all'avviso pubblicato il 21 settembre 2023, per cui il provvedimento di esclusione della stessa deve ritenersi illegittimo.

Codesto Giudice, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dovrà quindi disapplicare, il provvedimento prot. 18827 del 14 dicembre 2023 a firma del Direttore Generale Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e della formazione e dei servizi del Ministero della Giustizia con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori.

All'esito di tale operazione di disapplicazione, il Giudice adito, dovrà accertare e dichiarare il diritto della Lanfranchi al corretto ed utile inserimento nella predetta graduatoria ordinando all'occorrenza al Ministero della Giustizia di porre in essere tutti gli atti necessari affinché la ricorrente sia collocata a pieno titolo in graduatoria al fine dell'attribuzione, in suo favore, della fascia retributiva F4 e, contestualmente, dovrà condannare il Ministero della Giustizia, al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate a titolo di arretrati, dal di del dovuto al saldo, maggiorate di



interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Tanto premesso, **STEFANIA ANTONELLA LANFRANCHI**, rappresentata e difesa *ut supra*, chiede che il Giudice voglia fissare l'udienza per la discussione del presente ricorso, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, per le ragioni esposte in narrativa:

- accertare e dichiarare il possesso, da parte di Stefania Antonella Lanfranchi, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione per l'attribuzione della fascia economica superiore di cui all'avviso pubblicato dal Ministero della Giustizia il 21 settembre 2023;
- disapplicare il provvedimento prot. 18827 del 14 dicembre 2023 a firma del Direttore Generale Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e della formazione e dei servizi del Ministero della Giustizia con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori della procedura selettiva interna di cui all'Avviso pubblicato il 21 settembre 2023, nonché ogni ulteriore atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente alla predetta selezione ed alla successiva esclusione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di Stefania Antonella Lanfranchi al corretto e utile inserimento nella predetta graduatoria ordinando all'occorrenza al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, di porre in essere tutti gli atti necessari affinché la ricorrente sia collocata a pieno titolo nella Fascia Economica F4 e,



contestualmente, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del
Ministro *pro tempore*, al pagamento, in favore della ricorrente, delle
differenze retributive maturate a titolo di arretrati, dal dì del dovuto al
saldo, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Si producono:

- 1) estratto previdenziale Lanfranchi;
- 2) certificato Presidente del Tribunale di Pavia 13.3.25;
- 3) Ministero della Giustizia - Decreto 11 dicembre 2020;
- 4) contratto individuale di lavoro 21.10.21;
- 5) fascicoletto buste paga;
- 6) ricorso in appello Lanfranchi 1° 4.25;
- 7) decreto di fissazione udienza innanzi alla Corte d'Appello di Milano;
- 8) Ministero della Giustizia – Avviso 21.9.23;
- 9) accordo collettivo 22.3.23;
- 10) CCNL comparto Giustizia 14.9.07;
- 11) CCNL comparto Giustizia 29.7.09;
- 12) CCNL comparto Giustizia 12.2.18;
- 13) ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione e relativa
domanda;
- 14) prima esclusione;
- 15) comunicazione avv.ti Roccioletti – Molon 9.10.23;
- 16) elenco domande escluse;
- 17) seconda esclusione;



18) Ministero della Giustizia – Prot. n. 18827 del 14.12.2023;

19) comunicazione avv.ti Roccioletti – Molon 29.1.24;

20) prospetto punteggi Lanfranchi.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 14, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e che pertanto il contributo unificato dovuto ai sensi della lett. e) del primo comma dell'art. 13 D.P.R. cit., ridotto alla metà, trattandosi di controversia di lavoro, è pari ad euro 259,00.

Istanza di notifica per pubblici proclami

In considerazione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati, che rende estremamente difficoltosa la notificazione individuale a ciascuno nei modi ordinari, tenuto conto altresì che i nominativi degli stessi non sono espressamente individuati nei provvedimenti assunti dal Ministero della Giustizia, si chiede di essere autorizzati ad effettuare la notifica ai controinteressati stessi, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione del ricorso e del decreto, sul sito Internet del Ministero della Giustizia, secondo una prassi seguita nelle controviesie analoghe alla presente (allegato A).

Pavia, 10 maggio 2025

AVV. GIUSEPPE ROCCIOLETTI

AVV. ANDREA MOLON

